

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI.**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Sì
2. Bollati Elena - Vice Sindaco	Sì
3. Garabello Mariella - Assessore	Sì
4. Lombardo Claudio - Assessore	Sì
5. Marchisio Giorgio - Consigliere	No (g)
6. Cortassa Carlo - Assessore	Sì
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere	Sì
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere	Sì
9. Giardina Fausto - Consigliere	No (g)
10. Pappalardo Concetta - Consigliere	Sì
11. Batti Federica - Consigliere	Sì
12. Rivaira Alessandro - Consigliere	Sì
13. Bertero Luca - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  
– Modifiche ed integrazioni

## IL SINDACO

Riferisce che con l'evoluzione normativa in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), concretizzatasi con la L. 228/2012 (L. di stabilità 2013), la quota di imposta in origine riservata allo Stato dall'art. 13 co. 11 del D.L. 201/2011 era stata soppressa, a decorrere dagli anni 2013 e 2014, e ciò ai sensi dell'art. 1 co. 380; questa stessa norma aveva, nel contempo, attribuito allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquote standard dello 0,76%;

In relazione a detti fabbricati viene riconosciuta ai Comuni la potestà di aumentare, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% di spettanza statale in modo da disporre, conseguentemente, del relativo gettito;

nell'ambito della disciplina dell'IMU ormai entrata a regime si inserisce la potestà regolamentare dei Comuni che in virtù dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 possono intervenire su tale disciplina escluso su quelli elementi coperti da riserva di legge che possono sintematicamente individuarsi nei soggetti passivi, nell'aliquota massima e nella fattispecie impositiva;

nell'esercizio di tale potestà è stato approvato da questo Ente, con DCC n. 18 del 27.04.2016, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre diverse componenti : IMU – TARI e TASI;

L'art. 32 del regolamento suindicato disciplina le agevolazioni in materia di IMU e prevede alla lettera e) un'aliquota agevolata per i fabbricati:

*“aliquota agevolata per i fabbricati di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino in aree industriali, dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex novo uno stabilimento industriale o artigianale (sono esclusi i fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria, i fabbricati sede di impresa commerciale e gli immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino);*

E' intenzione del Consiglio Comunale introdurre la possibilità di una nuova aliquota agevolata anche a favore di ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti che vengono rilevati da nuove aziende, o aziende già operanti sul territorio, ed a favore della riattivazione di porzione di fabbricati dismessi, purchè le superfici interessate dall'ampliamento o del ripristino delle attività siano non inferiori a 1000 mq.;

le motivazioni di tale proposta vanno ricercate nella volontà di garantire la presenza sul territorio di aziende scongiurando la delocalizzazione di quelle esistenti e creando attrattive per nuovi insediamenti;

propone pertanto, al Consiglio Comunale di integrare l'art. 32 del vigente Regolamento IUC con la fruizione di questa nuova fattispecie di agevolazione e conseguentemente, integrare il successivo art. 33 avente ad oggetto: “Quota riservata allo Stato;

Da, quindi, lettura del testo delle modifiche proposte come di seguito riportato:

*“Art. 32 comma 1 – Inserire lettera ee*

*ee) aliquota agevolata per:*

- 1) Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purchè l’ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000;*
- 2) Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purchè, anch’essi, di superficie non inferiore a mq. 1000;*

*Art. 33 Inserire il comma 2:*

*Nelle ipotesi contemplate al precedente art. 32 co. 1 lett. e) ed ee) qualora le aliquote agevolate previste risultassero inferiori all’aliquota standard dello 0,76 per cento il Comune si farà carico del rimborso, in favore delle aziende, della quota costituita dalla differenza tra l’aliquota agevolata”*

Dopodichè invita i Consiglieri Comunali presenti a formulare le proprie determinazioni;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e ritenutala condivisibile e meritevole di approvazione;

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC n. 18 del 27.04.2016 e modificato ed integrato con DCC n. 48 del 29.11.2016;

Esaminato il testo delle integrazioni da apportare agli artt. 32 e 33 come illustrato dal Sindaco;

Ritenuta accoglibile la proposta avanzata e le motivazioni ad essa sottese;

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione dott.ssa Elisa Gherlone;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

## DELIBERA

Di integrare, alla luce, di quanto esposto in premessa e delle motivazioni ivi addotte, gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC n. 18 del 27.04.2016 e modificato con DCC n. 48 del 29.11.2016, come di seguito riportato:

### *Art. 32 Modalità di presentazione delle comunicazioni*

*Inserimento al comma 1 della lettera ee*

*“ee) aliquota agevolata per:*

- 1) Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purchè l'ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000;*
- 2) Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purchè, anch'essi, di superficie non inferiore a mq. 1000;”*

### *Art. 33 Quota riservata allo Stato:*

*Inserimento del comma 2*

*“Nelle ipotesi contemplate al precedente art. 32 co. 1 lett. e) ed ee) qualora le aliquote agevolate previste risultassero inferiori all'aliquota standard dello 0,76 per cento il Comune si farà carico del rimborso, in favore delle aziende, della quota costituita dalla differenza tra l'aliquota agevolata”*

Di dare atto che i nuovi testi degli artt. 32 e 33 risultano essere i seguenti.

### **Art.32 - Modalità di presentazione delle comunicazioni.**

1. Per usufruire delle agevolazioni/esenzioni rientranti nelle seguenti fattispecie:

a) aliquota agevolata per l'abitazione e una pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli, figli/genitori);

b) aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

c) assimilazione all'abitazione principale di cui all'art. 27, comma a) e b), del presente regolamento;

d) inagibilità di cui all'art. 30 del presente regolamento;

e) aliquota agevolata per i fabbricati di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino in aree industriali, dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex novo uno stabilimento industriale o artigianale (sono esclusi i fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria, i fabbricati sede di impresa commerciale e gli immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino);

ee) aliquota agevolata per:

- 1) Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purchè l'ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000;
- 2) Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purchè, anch'essi, di superficie non inferiore a mq. 1000;

f) aliquota agevolata per le abitazioni locate a “canone concordato”;

g) assimilazione di area fabbricabile a terreno agricolo di cui all'art. 21 del presente regolamento;

gli interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione, direttamente o a mezzo postale o per vie telematiche, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che da diritto all'applicazione

dell' assimilazione/agevolazione; in caso di perdita dei requisiti occorre presentare all'Ufficio tributi comunicazione entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.

2. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che permangano in capo al soggetto i requisiti indicati; in particolare per la fattispecie prevista all'art. 32, c. 1 - lett. e) del presente Regolamento la durata viene determinata annualmente mediante la delibera di approvazione delle aliquote.

### **Art. 33 - Quota riservata allo Stato**

1 A partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, ed ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.

2 Nelle ipotesi contemplate al precedente art. 32 co. 1 lett. e) ed ee) qualora le aliquote agevolate previste risultassero inferiori all'aliquota standard dello 0,76 per cento il Comune si farà carico del rimborso, in favore delle aziende, della quota costituita dalla differenza tra l'aliquota agevolata

Di disporre l'assoggettamento del presente atto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 76 co. 6 dello Statuto Comunale che disciplina le modalità di pubblicazione dei regolamenti comunali;

Di inoltrare copia del presente provvedimento al servizio finanziario e tributi per gli adempimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione telematica al MEF;

**DOPODICHE** i medesimi componenti il Consiglio Comunale con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votantii, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione la cui discussione ed approvazione è posta al punto 12 dell'odierna seduta.





Del che si è redatto il presente verbale.

**Il Presidente**

F.to: Sergio Banchio

**Il Segretario Comunale**

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2018 al 31/03/2018

Moretta, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

### **RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale  
Mariagrazia Manfredi